



COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO

N. 04 DEL 07.01.2022

Oggetto: incarico della responsabilità del Servizio Personale

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione ai poteri dei dirigenti;
- l'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che dispone: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- l'art. 97, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 267/2000, che dispone: *“4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: ...
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; ...*
- l'art. 20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo aggiornato con deliberazione della G.C. n. 66 del 06.07.2021, in materia di affidamento degli incarichi di responsabile di servizio;
- l'art. 37, comma 1, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce: *“Nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento, il Responsabile di Servizio è sostituito da altro Responsabile di Servizio, individuato secondo l'ordine di rotazione stabilito dal Sindaco nei decreti di nomina. La sostituzione è automatica, senza necessità di decreto.”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 26.09.2019, con cui è stata approvata la ripartizione dei processi/procedimenti amministrativi fra i Servizi del Comune (amministrativo, finanziario, tecnico, personale), contenuta nel prospetto allegato A.

Visto il proprio decreto n. 8 del 01.07.2021 di incarico al Segretario Comunale della responsabilità del Servizio Personale per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

Visto l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui: *“4. Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le*

condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.”

Visto il Contratto Collettivo Integrativo Di Livello Nazionale Dei Segretari Comunali E Provinciali – Accordo n. 2 del 22.12.2003, secondo cui:

- all’art. 1 che l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga; l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario; la stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento; ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall’Amministrazione;
- all’art. 2 che, fermo restando le condizioni e le modalità per l’erogazione di cui all’art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%; nel caso di cui alla lett. p) dell’allegato A (incarichi di responsabile di servizio, settore o area) la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.

Considerato che la maggiorazione della retribuzione di posizione è compatibile con il limite di spesa generale stabilito per il salario accessorio spettante al personale incaricato di posizione organizzativa, in quanto dal 21.05.2019 il sottoscritto Sindaco riveste l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario senza alcuna remunerazione, per cui da tale data il Comune ha un consistente risparmio sulla spesa complessiva annua prevista.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018, stipulato il 17.12.2020, applicabile ai segretari comunali e provinciali ed in particolare:

- l’art. 1, comma 1, secondo cui: *“1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016”*
- l’art. 1, comma 11, secondo cui: *“11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell’Area II e dell’Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”;*
- l’art. 99, comma 1, secondo cui: *“1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai sensi dell’art. 7 comma 1, sulle seguenti materie:*
 - a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;*
- l’art. 109, comma 5, secondo cui: *“5. È fatta salva la disciplina prevista dall’art. 41, comma 4 del CCNL 16/5/2011 e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina attuativa.”;*
- l’art. 11, comma 1, lettera B), secondo cui: *“Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:*
 - B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti:*
 - *artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107;*

- art. 107, comma 1, secondo cui: *“1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella:*

fascia B - incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti – euro 8.230,00.

Preso atto pertanto che, in forza del combinato disposto dei predetti articoli del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020, é ancora vigente ed applicabile ai Segretari Comunali il Contratto Collettivo Integrativo Di Livello Nazionale Dei Segretari Comunali E Provinciali – Accordo n. 2 del 22.12.2003, attuativo dell’art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001, relativamente alla maggiorazione della retribuzione di posizione.

Ritenuto, vista la complessità delle materie affidate alla competenza del Segretario Comunale, di poter stabilire la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%.

Considerato che la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione deve essere applicata alla nuova misura spettante ai Segretari Comunali di fascia B per incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti, stabilita dalla tabella di cui all’art. 107 del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020 in euro 8.230,00 annui lordi per 13 mensilità.

Preso atto che il precedente decreto d’incarico, scaduto il 31.12.2021, é in ogni caso prorogato per 45 giorni in base all’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994 e ritenuto necessario che il presente decreto di nomina, a sanatoria degli effetti giuridici degli atti emanati durante il periodo di proroga, abbia decorrenza dal 01.01.2022.

Ritenuto di formalizzare l’incarico per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.

Preso atto che il conferimento dell’incarico di Responsabile di Servizio non é condizionato all’accettazione dell’incaricato.

DECRETA

Di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio Personale al dott. Claudio Demartis, Segretario Comunale reggente, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.

Di stabilire per l’incarico il compenso annuo lordo nella misura del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione spettante, pari ad € 2.469,00, da liquidare mensilmente per dodici mensilità, a carico del Comune di Neoneli.

Di prendere atto che i processi/procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Personale sono quelli indicati nell’allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 26.09.2019.

Di disporre che il Responsabile del Servizio Personale sia sostituito da altro Segretario Comunale, nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento.

Di prendere atto che:

- gli obiettivi affidati al Responsabile di Servizio sono quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali e dagli atti di direttiva del Consiglio e della Giunta;
- l'incarico può essere revocato dal Sindaco, con decreto motivato, per una delle causali previste dall'art. 20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- alla scadenza del presente incarico, il Sindaco effettuerà una verifica degli obiettivi raggiunti e potrà rinnovare l'incarico o affidarlo ad altro soggetto, con le opzioni previste dall'ordinamento.

Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa, alle OO.SS.

Neoneli, 07.01.2022

Il Sindaco
Geom. Salvatore Cau

